MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. – 04010 B.go Podgora – Latina

☎ **0773/637182** **0773/639100**

ltic81500e@istruzione.it ltic81500e@pec.istruzione.it http://www.icprampolini.edu.it

Codice meccanografico LTIC81500E – Codice fiscale 80006390597

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA (CODICE INTERNO)

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche: *non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime*, occorre viceversa fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "*ambiente di vita*" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks e simili possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber-bullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione o intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere.
- **Potere**: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola,

vulnerabile e incapace di difendersi.

- **Ripetizione**: l'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- **Rigidità**: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- **Gruppo**: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".
- **Paura**: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- ✓ **diretto**: - ***fisico*:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
  - ***verbale*:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- ✓ ***i*ndiretto o *relazionale*:** - **sociale** (escludere il compagno dalle attività di gruppo); -**manipolativo** (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

IL BULLO	• mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima; • ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; • fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi; • ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; • esprime disimpegno morale.
LA VITTIMA	• subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli; • subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere); • spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali
I SOSTENITORI DEL BULLO	• incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione • possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo

	• alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo
GLI SPETTATORI PASSIVI	• assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza • molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza • hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Il **CYBERBULLISMO**, secondo la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo", nell'art. 1, comma 2, è: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.
Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

- **Pervasività**: Non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (*Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.*), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in conte-sto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).
- **Irreperibilità**: essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.
- **Anonimato**: per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.
- **Permanenza nel tempo**: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza
- **Diffusione di massa**: cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- **Gioco di ruolo**: il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto

- In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo, che già agisce nell'anonimato, viene a mancare un feedboack diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyberbullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.

Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyberbullismo:

- appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- cambia comportamento e atteggiamento in modo repentino;
- mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- il suo rendimento scolastico peggiora.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare inessa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o

condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.

- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
- **Pedopornografia online** è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti bambini/e, ragazzi/e coinvolti/e in comportamenti sessualmente espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.

  La legge n. 269 del 3 agosto 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù", introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n. 38 del 6 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", segna una tappa fondamentale nella definizione e predisposizione di strumenti utili a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest'ultima, introduce, tra le altre cose, il reato di "pornografia minorile virtuale" (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- La pedopornografia è un fenomeno di cui è utile parlare, in particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze impreviste del sexting.
- **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- **Hate speech** "incitamento all'odio" o "discorso d'odio": indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- **Grooming** (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura): rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso

webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo**):** l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.
- **Cyberbashing** (maltrattamento informatico): la violenza dapprima si sviluppa nel cosiddetto mondo reale, attraverso violenze gratuite come schiaffi, risse, pestaggi, torture ecc. successivamente entra a far parte del mondo virtuale, attraverso persone che riprendono queste vili scene con l'utilizzo di dispositivi elettronici.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Dipendenza da Internet e gioco online**: utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che, al pari di altri comportamenti patologici e dipendenze, può causare o essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. sotto indicati del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048-2059 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali edizioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015); dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla L. 71/2017;

- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo (D.M.18 del 13.01.2021);
- dalle "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe" (MIM 19/12/2022);
- dal D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023;
- dalla Legge 70/2024.

VIOLAZIONI DELLA LEGGE PENALE

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Costituzione) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato, essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso", è soggetto a misure di sicurezza.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo:

art. 595: Diffamazione
art. 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata
art. 612: Minaccia
art. 595: Diffamazione aggravata
art. 660: Molestia o disturbo delle persone
art. 612 bis: Atti persecutori
art. 610: Violenza privata
art. 494: Sostituzione di persona
art. 581 Percosse
art. 600 ter: Pornografia minorile
art. 582: Lesioni personali
art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico
art. 590: Lesioni personali colpose
art. 616: Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
art. 624: Furto
art. 629: Estorsione
art. 414: Istigazione a delinquere
art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio
art. 635: Danneggiamento alle cose -procedibile esclusivamente a querela di parte.

La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi informandoli sulle

conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **Netiquette,** un termine che unisce il vocabolo inglese **network** (rete) e quello francese **étiquette** (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento diun utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).
- Sensibilizzazione alla lettura attenta delle **privacy policy,** il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.
- Costruzione di una propria web-reputation positiva.
- Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
- Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:
    - Vamping: il restare svegli la notte navigando in rete;
    - NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
    - Phubbing (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
    - F.O.M.O. (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori.

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "Natale Prampolini" di B.go Podgora-Latina. le dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyber- bullismo. Attraverso i propri regolamenti, il Patto di Corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà.
Per tale motivo:

Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyber-bullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un "Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo" e un "Protocollo di Istituto Social Media Policy. Linee Guida per la gestione e la disciplina sull'utilizzo dei Social Network", che prevedano sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*.
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyber-bullismo e i loro contatti istituzionali; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber-bullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Il Consiglio di Istituto
Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyber-bullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei Docenti
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale. (cfr. sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività).
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber-bullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "*Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica*", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

Il personale docente
Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività di prevenzione universale.

I Coordinatori dei Consigli di classe
Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo.
Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle Prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente del bullismo e cyberbullismo
Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente Scolastico, svolge attività secondarie o indicate su gruppi a rischio, monitora i casi di bullismo e cyber-bullismo, coordina il Team Antibullismo, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Il Team Antibullismo **(scuola primaria e secondaria di primo grado)**
Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.

Le famiglie
Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misura prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber-bullismo.
Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti
Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai coordinatori di classe o altri docenti e adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyber- bullismo, di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa). Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*.

PREVENZIONE

Secondo le Linee guida del 2021, sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute, e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. ***Prevenzione primaria o universale***, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco, un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. ***Prevenzione secondaria o selettiva***, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. ***Prevenzione terziaria o indicata***, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo, la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza, attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, come il Team Antibullismo.

ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola, attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto, e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso, con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale; educativo con il gruppo classe; di mantenimento e ripristino della relazione; intensivo e a lungo termine; di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento, è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia, come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni

caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo, al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Referente per il bullismo, al Team Antibullismo e al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo, di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due attraverso l'allegato 1 in calce al presente Codice.

FASI DELL'INTERVENTO

<table>
<tr><td colspan="5">FASE 1
PRIMA SEGNALAZIONE (allegato 1)
FASE 2
VALUTAZIONE APPROFONDITA
FASE 3
GESTIONE DEL CASO ATTRAVERSO UNO O PIÙ INTERVENTI</td></tr>
<tr><td>FASE 3.1
approccio educativo con la classe</td><td>FASE 3.2
intervento individuale con il bullo e con la vittima</td><td>FASE 3.3
gestione della relazione</td><td>FASE 3.4
Coinvolgimento della famiglia</td><td>FASE 3.5
supporto intensivo a lungo termine</td></tr>
<tr><td colspan="5">FASE 4
Monitoraggio in itinere</td></tr>
</table>

FASE 1: L'allegato 1 può essere compilato dalla vittima, dai compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, Dirigente Scolastico, familiari della vittima o del bullo. Esso può essere consegnato al Referente del bullismo/cyberbullismo, prof.ssa Raffaella Pirozzi, al docente Coordinatore della classe o a qualsiasi insegnante, che lo girerà al Referente.
Non è detto che la prima **segnalazione** corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito. Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.
Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della Scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

Si rammenta che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del D.L. 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- *"comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*
- *comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale […]".*

Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene areato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

FASE 2 e FASE 3: Dopo aver valutato il caso, si procede alla opportuna gestione del caso.

Livello di rischio, di bullismo e di vittimizzazione	**Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione**	**Livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione**
codice verde	**codice giallo**	**codice rosso**
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in collaborazione con il Team Antibullismo	Interventi di emergenza

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto, il Team deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe che valuterà il tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

codice verde	codice giallo	codice rosso
approccio educativo con la classe	approccio educativo con la classe	intervento individuale
Insegnanti di classe	▪ Insegnanti di classe	▪ Insegnante con competenze trasversali
	intervento individuale	supporto a lungo termine
	▪ Team Antibullismo ▪ Insegnante con competenze trasversali	▪ Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico; ▪ Team Antibullismo; ▪ Famiglia
	coinvolgere la famiglia	
	▪ Famiglia ▪ Dirigente Scolastico ▪ Team Antibullismo	

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica).
2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte).
4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

FASE 4: MONITORAGGIO

Le figure scolastiche coinvolte (i docenti, il personale ATA, il Team Antibullismo, eventuali figure esterne) si riservano di effettuare eventuali monitoraggi a breve e lungo termine sulle attività svolte per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé non costituisce reato e il minore under 14 anni non è punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio.
A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo, si pone il problema della **tutela giuridica** della vittima e quello della configurabilità di una **responsabilità penale** attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.
Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo, che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale, sono soggette a **denuncia** presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.
Alcuni esempi:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone
- Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè la impersonation.

La scuola programmerà regolarmente giornate di sensibilizzazione, momenti di informazione - formazione per gli alunni, docenti e genitori, che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la *vittima*	**Intervento con il *bullo***
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili).	- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
	- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.
	Colloquio di *gruppo con i bulli*
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.
Far incontrare *prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti;* è importante: – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel "Regolamento di Istituto", così come integrato dal presente Regolamento.
Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete, e cancellare l'account del cyber bullo, che non rispetta le regole di comportamento.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1.SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA e OEPAC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI E VALUTAZIONE	Dirigente Referenti bullismo Team antibullismo Docenti Alunni Personale ATA e OEPAC	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Genitori Psicologi Alunni	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informazione e coinvolgimento dei genitori Responsabilizzazione degli alunni coinvolti Rilettura critica delle regole di comportamento in classe Counselling

4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Referente bullismo, Team antibullismo Professori	Vedi art. 3 commi 1,2, 3 del Regolamento d'Istituto
5. MONITORAGGIO	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni di aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.

Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE IN CLASSE E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI

La circolare ministeriale n. 5274 dell'11/07/2024 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, inclusi gli scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) o da particolari esigenze didattiche, come strumento di supporto per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altre particolari esigenze documentate

Tuttavia, sarà consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini didattici e sotto la supervisione dei docenti.

ISTITUZIONE DELLA «GIORNATA DEL RISPETTO»

Per le finalità di prevenzione di cui alla legge 70/2024 è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. Nella settimana che precede la Giornata, la scuola, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, potrà riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste (legge n. 70/2024 – art.4).

La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio.

SEGNALAZIONI VERSO PIATTAFORME E NUMERI TELEFONICI DEDICATI

Help Line

La linea di ascolto **1.96.96** e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di *helpline* è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Hot Line

Il servizio *Hotline* si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal *Safer Internet Center* sono il "Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro e "STOP-IT" di *Save the Children*. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia. Telefono Azzurro offre un servizio di *hotline*, gestito dal 114 Emergenza Infanzia, attraverso cui è possibile segnalare contenuti illeciti o potenzialmente lesivi per bambini e adolescenti.

Centro nazionale anti-cyberbullismo (CNAC) intende offrire un primo consulto legale gratuito, in modo da permettere alle vittime di cyberbullismo e abusi online (o alle loro famiglie/insegnanti) di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti.

Per segnalazioni e aiuto Numero verde 800642377 e Form di segnalazione: sos@anticyberbullismo.it

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il nostro Istituto a partire dal presente anno scolastico 2024/25 ha redatto l'ePolicy, ha aggiornato il "Patto di Corresponsabilità Educativa" e il "Regolamento d'Istituto", che è stato integrato con il "Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola (Codice interno)".

Il "Regolamento d'Istituto" è stato aggiornato in conformità con la normativa vigente, introducendo il divieto di utilizzo dei cellulari, salvo nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, nel "Regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Codice interno)" è stata aggiunta la seguente tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative. Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il rispetto reciproco.

LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO, METTENDO IN EVIDENZA SOLO I COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO:

	Doveri degli alunni	**Sanzioni**	**Chi eroga la sanzione**
F	- Usare un linguaggio appropriato e corretto nei confronti di compagni e adulti	- Richiamo verbale del docente (la prima volta)	Docente
		- Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia	Coordinatore
		- In caso di turpiloquio e bestemmia, limitazione dei diritti partecipativi allo scopo di un maggiore responsabilizzazione	Consiglio di classe
		- Ammonizione del Dirigente Scolastico (in caso di reiterazione)	Dirigente Scolastico
G	- Non usare in modo improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in violazione della privacy né divulgare queste notizie sui social network,	- Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia	Coordinatore
		- Sospensione da 1 a 15 giorni e limitazione dei diritti partecipativi allo scopo di un maggiore responsabilizzazione	Consiglio di classe
		- Sospensione per più di 15 giorni nel caso ci sia reiterazione dell'infrazione disciplinare accompagnata da concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Team antibullismo Consiglio d'istituto
H	- 1.Non violare il rispetto e la dignità della persona umana (minacce, percosse, ingiuria….). - 2. Violenze fisiche e psico-fisiche; - 3.Non creare in nessun caso situazioni di grave pericolo per l'incolumità delle persone attraverso danni alle strutture.	- Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia	Coordinatore
		- Sospensione da 1 a 15 giorni e limitazione dei diritti partecipativi allo scopo di un maggiore responsabilizzazione	Consiglio di classe
		- Sospensione per più di 15 giorni nel caso ci sia reiterazione dell'infrazione disciplinare accompagnata da concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. - Qualora si creassero situazioni di recidiva dei reati elencati al punto precedente o atti di violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento, si può escludere l'alunno dallo scrutinio finale.	Team antibullismo Consiglio d'istituto

Eventuali attività rieducative commutative saranno stabilite dagli organi competenti al fine di garantire il pieno sviluppo dell'alunna/o. La durata/frequenza della sanzione e della rispettiva attività da svolgere sarà commisurata all'azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione.
Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.

La competenza emotiva fa riferimento alle abilità pratiche necessarie per l'autoefficacia dell'ind ividuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni. Implica la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. Quindi, presuppone la presenza di conoscenze (delle proprie e altrui emozioni, delle regole di esibizione, del linguaggio emotivo) e di abilità sul versante del comportamento (come la capacità di esprimere e regolare le proprie emozioni).

Fondamentale è lo sviluppo dell'empatia (capacità di immedesimarsi con i vissuti emotivi degli altri, grazie alla comprensione dei loro segnali emozionali, all'assunzione della loro prospettiva soggettiva e alla condivisione dei loro sentimenti).

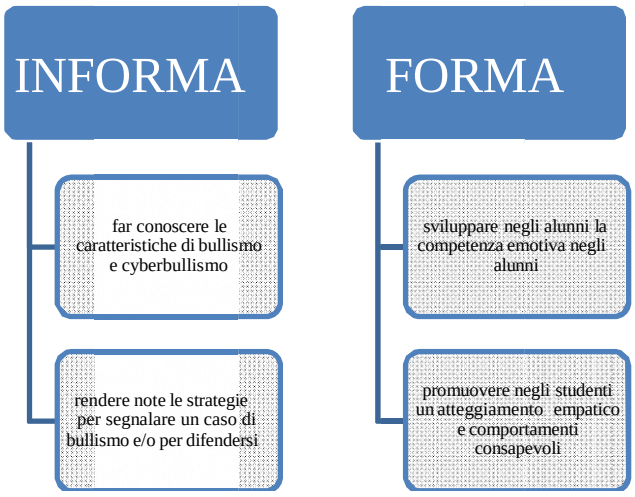

Latina,_____

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Beatrice Furlani

Allegato 1

Modulo di Prima segnalazione dei casi di presunto bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione

Data: _____

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Scuola: _____ Plesso: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:
   - la vittima: _____
   - un compagno della vittima, nome: _____
   - insegnante, nome e cognome: _____
   - altri: _____
2. Chi è l'alunno/a che ha subito atti di bullismo e/o cyberbullismo ?

Vittima: _____ Classe: _____

Altre vittime: _____ Classe: _____

Altre vittime: _____ Classe: _____

3. Come si chiama l'autore/i del presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo ?

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

Nome e Cognome: _____ Classe: _____

4. Con quali modalità si sono svolti i fatti? (Descrivere l'accaduto)

_____

_____

_____

5. Quante volte sono successi gli episodi

_____

_____

_____

Allegato 2

Modello di SEGNALAZIONE di evento o situazioni di RISCHIO
a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

_____

Indirizzo: _____

Recapito telefonico: _____

Dirigente Scolastico: _____

Referente:_____

_____

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente…)

_____

_____

_____

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda,comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

_____

_____

Luogo e Data

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Beatrice FURLANI

_____